Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il dott. Alberto Ghergo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 257

(1626)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i dipendenti statali ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il dott. Claudio Cruciani con funzioni di commissario straordinario fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Claudio Cruciani è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 258

(1627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Urbano Cioccetti con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 260

(1628)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il prof. Giuseppe D'Angelo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Angelo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259

(1629)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Filippo Lupis con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 261

(1630)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale della casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il rag. Mario Bottelli con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il rag. Mario Bottelli è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale il rag. Mario Bottelli è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il rag. Mario Bottelli è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 263

(1631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il comm. Giovanni Borello con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il comm. Giovanni Borello è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale il comm. Giovanni Borello è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Giovanni Borello è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 262

(1632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Cesare Dall'Oglio con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° settembre 1976 al 31 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 264

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 28 stesso mese con cui Riccardo Di Capua, nato a Roma il 13 luglio 1913, ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 19 novembre 1976, con la quale il predetto Di Capua Riccardo ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Di Capua Riccardo, nato a Roma il 13 luglio 1913, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.
Reiscrizione di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 2 settembre 1976, con la quale il dott. Sergio Ruggeri chiede di essere reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale era stato cancellato con decreto ministeriale 12 gennaio 1971, in conseguenza della radiazione dall'albo dei dottori commercialisti di Roma in data 1° luglio 1968;

Ritenuto che lo stesso è stato reiscritto nell'albo di cui sopra con deliberazione 26 luglio 1976 del competente consiglio dell'ordine;

Sulla proposta formulata dalla commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti nella seduta del 25 novembre 1976;

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Decreta:

Il dott. Sergio Ruggeri, nato a Frascati (Roma) il 5 dicembre 1902, è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1977.
Approvazione della deliberazione 2 dicembre 1976 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente l'adeguamento delle pensioni per l'anno 1977.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (INPGI) approvato con decreto presidenziale 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, terzo, quinto e sesto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti nel testo approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1975;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPGI del 2 dicembre 1976 che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento di previdenza sopraindicato, stabilisce l'aumento delle pensioni dei giornalisti nella misura del 7,92 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977, nonchè il nuovo limite minimo e massimo delle pensioni anzidette;

Visto l'art. 5, settimo comma, del regolamento di previdenza sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 2 dicembre 1976 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visti il terzo, il quinto ed il sesto comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Sentita la Federazione nazionale della stampa italiana in merito alla variazione intervenuta tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1976 e la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1975 risultati rispettivamente in L. 7.782.251 e lire 7.211.041;

Vista la consistenza della riserva di garanzia della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, che risulta conforme al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1976 sono aumentate del 7,92 %.

Con la stessa decorrenza vengono determinate le nuove misure delle pensioni minime e delle pensioni massime, pari rispettivamente al 50 % ed al 250 % della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1976.

Roma, addì 2 dicembre 1976

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del consiglio n. 1143/76 del 17 maggio 1976, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 120/77 del 21 gennaio 1977 concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo per la campagna 1977-78;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura dell'aiuto al grano duro di produzione 1977, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1977, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del regolamento n. 1143/76 del consiglio del 17 maggio 1976, l'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, p. 2, del regolamento n. 3103/76 del consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1977 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica compresi nell'elenco delle zone agricole svantaggiate di cui alla direttiva (CEE) n. 75/273 del consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie. A tal fine occorre anche che il prodotto raccolto risponda alle caratteristiche minime di qualità previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1492/71 della commissione del 13 luglio 1971 per la cessione dei cereali all'organismo di intervento.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del p. 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto all'aiuto stesso, non oltre il 30 aprile 1977.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

Art. 6.

Nei territori nei quali operano gli enti di sviluppo agricolo, la dichiarazione di coltivazione deve essere prodotta agli uffici di tali enti funzionanti nella provincia nel cui territorio le superfici sono state seminate.

Dove non operano tali enti, la dichiarazione deve essere prodotta all'ispettorato dell'alimentazione della provincia nel cui ambito le superfici sono state seminate. In particolare:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (esclusa la provincia di Latina), Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli uffici dei suddetti enti esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le provincie di Catanzaro, di Reggio Calabria e di Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone, in Locri ed in Cecina;

nella provincia di Latina, all'ufficio ivi esistente dell'Opera nazionale combattenti;

nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rovigo, ai rispettivi uffici provinciali dell'Ente delta padano;

in tutte le altre provincie della Repubblica, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

La dichiarazione deve essere presentata ai predetti uffici direttamente, o per raccomandata postale, spedita entro la predetta data del 30 aprile 1977.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati i controlli a sondaggio (con sopralluoghi presso l'azienda del produttore), richiesti dal regolamento (CEE) n. 120/77.

Tali controlli saranno effettuati a cura degli uffici all'uopo designati dalle singole regioni, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti qualitativi di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1977 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B 52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nella industria pastaria.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 19...

All'ispettorato provinciale dell'alimentazione

oppure:

All'Ente di sviluppo agricolo
Ufficio provinciale di

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . e residente a . . . . in via (o località) . . . . . n. . . dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà . . . . . . sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: . . . . Località: . . . .

Ditta catastale: (2) . . . . Partita n.: . . . .

Titolo del possessore: (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .

Residenza: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Comune: . . . . Località:

Ditta catastale: (2) . . . . Partita n.: . . . .

Titolo del possessore: (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .

Residenza: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	Ha	a.	Ha	a.

Ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1977, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per Ha . . . ., condotti direttamente

per Ha . . . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					Ha	a.	
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. . . . addì . . . . .

Firma del dichiarante

. . . .

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del compartecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(1640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1977. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, nella riunione del 4 febbraio 1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Provvedimento n. 3/1977 del 7 febbraio 1977. Prezzi dei prodotti petroliferi.

Provvedimento n. 4/1977 del 7 febbraio 1977. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L.

Detto provvedimento viene ratificato con la seguente modifica:

L'ulteriore acconto alle imprese elettriche minori deve essere riferito non alla produzione effettuata nel 1976 bensì alla energia elettrica venduta a terzi nello stesso anno 1976.

Provvedimento n. 5/1977 del 7 febbraio 1977. Prezzo del metano compresso in bombole.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(1869)

Provvedimento n. 7/1977. Prezzi dello zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20/1976 del 1° luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 2 luglio 1976) concernente i prezzi dello zucchero;

Vista la delibera del CIPE del 4 febbraio 1977;

Considerata la necessità di provvedere, con un adeguato aumento del sovrapprezzo, alla copertura degli oneri finanziari attinenti alla produzione bieticolo-saccarifera eccedente la quota assegnata all'Italia per la campagna 1976-77;

Considerata altresì la necessità di adeguare la quota trasporto, compresa nel prezzo dello zucchero, agli aumenti delle tariffe ferroviarie per il trasporto merci;

Ritenuto necessario, ai fini dell'unificazione e perequazione dei prezzi per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 18 febbraio 1977, disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero di un adeguato sovrapprezzo straordinario, tenendo peraltro conto dell'opportunità di esentare, da tale sovrapprezzo straordinario, le scorte operative delle aziende utilizzatrici nella misura di 2/12 del consumo annuale, nonchè lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 16 febbraio 1977 (art. 2 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Con decorrenza immediata, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, di cui al provvedimento C.I.P. n. 20/1976 del 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 2 luglio 1976, sono modificati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce Lit. 525 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di Lit. 525 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezione tara per merce . . . . Lit. 545 a kg
per confezione a peso netto . . . . » 560 » »

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezione tara per merce . . . Lit. 509,74 a kg
per confezione a peso netto . . . . » 513,04 » »

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezione tara per merce . . . Lit. 528,74 a kg
per confezione a peso netto . . . . » 544,40 » »

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50: tara per merce Lit. 490,2684 a kg; a peso netto Lit. 493,7856 a kg netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg: tara per merce Lit. 506,4878 a kg; a peso netto Lit. 522,9710 a kg netto.

Sono confermate le maggiorazioni, gli stacchi di prezzo e le condizioni tutte previste dai punti 1, 2, 3 e 5 del citato provvedimento C.I.P. n. 20/1976.

Per le confezioni in astucci o pacchi a peso lordo, la tara relativa non può essere superiore, per ogni kg lordo, a gr. 40 per gli astucci di cartone ed a gr 10 per i pacchi di carta.

2. — Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968 sono fissate con decorrenza immediata nella misura di Lit. 83 per kg netto.

3. — Tutti coloro che alle ore zero del 18 febbraio 1977 detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità o tipo, per quantità superiore a 500 kg e per il quale sia già stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di Lit. 70 di cui al provvedimento C.I.P. n. 20/1976, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero, Roma, via dei Maroniti, 40, entro il 5 marzo 1977.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale e natura dell'attività del dichiarante;

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zuccheri, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata da copia del relativo foglio alla data del 17 febbraio 1977 del predetto registro, vistata dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da pubblico ufficiale.

4. — Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero — sia di produzione nazionale che di importazione comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 18 febbraio 1977 e per i quali sia già stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di Lit. 70 di cui al provvedimento C.I.P. n. 20/1976, da chiunque detenuti a qualsiasi titolo — è dovuto un sovrapprezzo straordinario di Lit. 13 al kg netto.

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero il predetto importo è dovuto sulla quantità di zucchero estrattibile calcolato secondo le norme comunitarie relative alla gestione spese di magazzinaggio.

5. — Il sovrapprezzo straordinario di cui sopra dovrà essere versato, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita per le vendite di ogni mese e, comunque, non oltre il 30 maggio 1977 per lo zucchero che non risultasse venduto al 30 aprile 1977.

Per lo zucchero presso le imprese utilizzatrici, non esente ai sensi del successivo punto, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 30 maggio 1977.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i relativi pagamenti.

Il mancato versamento entro i quindici giorni da detti termini darà luogo all'applicazione della riscossione coatta di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

6. — Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo straordinario di cui al punto 4 le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici pari ai due dodicesimi del consumo di zucchero dell'anno 1976.

A tal fine le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 3 con l'indicazione delle giacenze al 1° gennaio ed al 31 dicembre 1976 e delle quantità acquistate mensilmente nel 1976 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

Gli acquisti dovranno essere documentati a pena di decadenza dal beneficio con copia delle fatture di acquisto.

Sono altresì esenti dal pagamento del sovrapprezzo straordinario i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovrà essere corrisposto il sovrapprezzo straordinario di cui al punto 4 entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(1810)

Provvedimento n. 8/1977. Modifiche ed integrazioni ai provvedimenti C.I.P. n. 23/1976 e n. 24/1976

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 23/1976 e n. 24/1976 in data 1° ottobre 1976;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 4 febbraio 1977;

Considerato che la produzione nazionale di zucchero della campagna 1976-77, essendo risultata notevolmente superiore alla quota assegnata dalla regolamentazione comunitaria (regolamenti (CEE) n. 3330/74 e n. 1487/76), ha comportato particolari oneri a carico dell'industria trasformatrice, aggravati sia per gli impegni da questa assunti di corrispondere ai bieticoltori il prezzo «pieno» delle bietole per tutta la produzione, assumendo a proprio carico il contributo comunitario alla produzione per la parte bieticola, sia dalla decisione di non effettuare il riporto alla campagna 1977-78 delle eccedenze di produzione di quota «B», con ciò evitando notevoli pregiudizi agli interessi del settore nonché all'economia nazionale;

Tenuto conto che, in caso di variazione dei prezzi dello zucchero da applicarsi alle quantità al momento in giacenza, il C.I.P., in relazione alla citata delibera del C.I.P.E., adotterà i provvedimenti ritenuti necessari affinché sia assicurato all'industria di trasformazione il recupero, nei limiti della variazione di prezzo anzidetta, degli oneri relativi al predetto contributo comunitario nonché di quelli attinenti alla produzione eccedente la quota massima;

Sentita la commissione centrale dei prezzi nella riunione del 16 febbraio 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Ad integrazione di quanto disposto al punto 5), lettera *a*.1), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976, la Cassa conguaglio zucchero corrisponderà, con le modalità ivi previste, un'integrazione, ai produttori di barbabietole, nella misura di L. 4665,83 per tonn./bietole con tenore zuccherino del 16%, corrispondenti a L. 3712 per quintale netto di zucchero bianco. Tale integrazione va corrisposta per le bietole relative alla quantità di zucchero prodotto oltre i quintali 13.300.000.

2) Ad integrazione del punto 5), lettera *b*), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976, la Cassa conguaglio zucchero corrisponderà all'industria trasformatrice, sullo zucchero prodotto oltre il quantitativo complessivo di quintali 13.300.000, un'integrazione di L. 21,6485 per chilo netto di zucchero bianco.

3) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare l'accantonamento di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 24/1976 per i quantitativi di zucchero prodotti oltre i quintali 13.300.000, in ragione di L. 1,9094 per chilo netto di zucchero bianco.

4) L'ammontare delle integrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sarà versata dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere interessate con valuta del giorno precedente a quello del pagamento ai bieticoltori.

Tale pagamento dovrà comunque essere effettuato entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

5) Il punto 5), lettera *a*.2), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976, è soppresso.

6) Il punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 24/1976:

alla lettera *a*) è così integrato:

«Il rimborso degli oneri di parte agricola (60% del totale) conseguenti all'esportazione verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre il 145% della quota di base delle singole società»;

la lettera *b*) è così sostituita:

«L'importo di L. 928 a quintale netto di zucchero bianco, per lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto al quantitativo complessivo di q.li 13.300.000».

Tale importo sarà versato alle società saccarifere unitamente alle integrazioni di cui al precedente punto 4) del presente provvedimento, per il pagamento integrale dell'aiuto ai bieticoltori su tutta la produzione in ragione di L. 5832,30 a tonn./bietole al 16%, così come stabilito al punto 5) *a*.1) del provvedimento C.I.P. n. 24/1976;

è integrato con il seguente comma:

«I riconoscimenti di cui alla lettera *a*) hanno carattere di priorità rispetto a quelli di cui alla lettera *c*) che saranno effettuati utilizzando le somme eventualmente residue».

7) Il riconoscimento di cui al punto 5), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 24/1976, è effettuato in proporzione ai quantitativi di zucchero prodotti da ogni società saccarifera oltre le rispettive quote di base assegnate con il decreto ministeriale 28 febbraio 1976.

Con lo stesso criterio è attribuita ad ogni società saccarifera, ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui al punto 5), lettera *a*.1) e *b*), quota parte del quantitativo di 100.000 tonn. di zucchero di cui al regolamento (CEE) n. 1487/76, art. 4, primo comma, maggiorato degli eventuali deficit di produzione rispetto alle singole quote di base.

8) Il provvedimento C.I.P. n. 23/1976 del 1° ottobre 1976 si intende modificato in conseguenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(1811)

Provvedimento n. 9/1977. Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 30/1976 del 22 ottobre 1976, n. 31/1976 del 22 ottobre 1976 e n. 33/1976 del 29 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili di cui al provvedimento C.I.P. n. 3/1977 del 7 febbraio 1977, in relazione a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a modifica dei punti 1) e 2) del provvedimento n. 33/1976 del 29 ottobre 1976:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 33/1976 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

L. 18,40 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 16,45 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 15,75 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 2) del provvedimento n. 33/1976 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

a) forniture per usi di pubblica illuminazione;

b) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;

c) forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW;

d) forniture per usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*), del provvedimento n. 30/1976 effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

e) forniture per usi agricoli e usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*), del provvedimento n. 30/1976;

L. 7,40 per forniture con consegna in bassa tensione.

L. 6,65 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt.

L. 6,35 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt.

f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*), del provvedimento n. 30/1976 che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *b*), *d*), *e*);

L. 12,90 per forniture con consegna in bassa tensione.

L. 11,55 per forniture con consegna a tensione superiore.

g) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al punto 2) del provvedimento n. 25/1975; L. 8,35

h) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW; L. 18,40

i) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh mensili di cui al capitolo I, paragrafo *C*), del provvedimento n. 30/1976. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera *h*). L. 6,10

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(1812)

Provvedimento n. 10/1977. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo Lire
Astroderm	Aristochimica	pomata gr. 30	2.870
Paveciclina	I. B. Pavese	8 cps mg. 300	3.230
Sernamicina	I. F. B. Sernagiotto	8 cps mg. 300	3.230
Sernabiotic	I. F. B. Sernagiotto	12 cps mg. 250	2.520
Ampifen	Intersint	12 cps mg. 250	2.520
Metac	Dima	8 cps	3.230

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(1813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1650)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia (insegnamento di chimica fisica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante un posto di assistente ordinario (insegnamento di chimica fisica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1560)

Vacanza della cattedra di geometria superiore presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe scienze)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe scienze), è vacante la cattedra di geometria superiore, alla cui copertura la suddetta scuola intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1651)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 17 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: Billardello Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 24 luglio 1917. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(999)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Melassa arsenicale dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Melassa arsenicale concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1563)

Revoca del presidio sanitario denominato Arsene dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stato revocato il presidio sanitario denominato Arsene dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a. già registrato al n. 0027 con decreto ministeriale 16 ottobre 1971.

(1565)

Revoca del presidio sanitario denominato Pyralumnol dell'impresa Sochimia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stato revocato il presidio sanitario Pyralumnol dell'impresa Sochimia S.p.a., in Milano, già registrato al n. 0760 con decreto ministeriale 18 agosto 1972.

(1564)

Revoca del presidio sanitario denominato Arseniato dell'impresa Valsele

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stato revocato il presidio sanitario denominato Arseniato dell'impresa Valsele, in Napoli, già registrato al n. 0523 con decreto ministeriale 15 gennaio 1972.

(1566)

Revoca del presidio sanitario denominato Salvator dell'impresa Sochimia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stato revocato il presidio sanitario denominato Salvator dell'impresa Sochimia S.p.a., in Milano, già registrato al n. 0797 con decreto ministeriale 30 maggio 1972.

(1567)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nonantola

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4195 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 290/340 nella seduta del 25 gennaio 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nonantola (Modena), adottato con deliberazioni consiliari 15 aprile 1975, n. 49 e 29 ottobre 1975, n. 127.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1460)

Variante al piano regolatore generale del comune di Montescudo

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4203 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 294/341 nella seduta del 25 gennaio 1977), è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Montescudo (Forlì), adottato con deliberazione consiliare 9 settembre 1974, n. 63.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1461)

Variante al piano regolatore generale del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4230 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 25 gennaio 1977, n. 298/328), è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Albinea (Reggio Emilia), adottata con deliberazione consiliare 20 febbraio 1976, n. 7.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1462)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico nazionale fra artisti italiani per opere di abbellimento da installarsi nella casa circondariale di Rimini.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e successive integrazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visti il decreto provveditoriale n. 43814 del 18 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1968, registro n. 1, foglio n. 360 ed il decreto provveditoriale n. 2521 del 19 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 2, foglio n. 120, entrambi relativi ai lavori di costruzione della casa circondariale di Rimini;

Ritenuta la necessità di eseguire opere di abbellimento ai sensi delle citate leggi n. 717/1949 e n. 237/1960 il cui ammontare è stato previsto in L. 10.000.000 oltre a L. 300.000 per IVA (3 per cento);

Visto lo schema di bando del concorso contenente le norme e le condizioni per l'espletamento dello stesso, redatto dall'ufficio del genio civile di Rimini in data 19 agosto 1972;

Visto il voto n. 215 del 27 luglio 1976, con cui il C.T.A. di questo provveditorato ha espresso parere favorevole di approvazione del medesimo;

Riconosciuta la effettiva necessità delle opere proposte e l'ammissibilità della spesa prevista;

Considerato che alla predetta spesa si farà fronte con le disponibilità di cui ai summenzionati decreti provveditoriali n. 43814 e n. 2521;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo schema di bando del concorso nazionale per l'esecuzione di opere d'arte di cui alle premesse, che dovrà essere pubblicato unitamente al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Alla predetta spesa di L. 10.300.000 si farà fronte con gli impegni già assunti con i decreti provveditoriali n. 43814 e n. 2521, in conto residui.

Bologna, addì 4 dicembre 1976

Il provveditore: MARTUSCELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 1, foglio n. 31

Art 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio del nuovo carcere giudiziario di Rimini.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Opera I

Crocifisso per altare di materiale a scelta del concorrente con proprio basamento, altezza totale cm 60 max; compenso L. 1.000.000.

Opera II

Scultura con basamento da collocare nell'aiuola antistante l'ingresso pedonale del fabbricato uffici del carcere Materiale a scelta del concorrente; compenso L. 4.400.000.

Opera III

Fornitura e posa in opera di pannelli in pittura musiva, distinti come segue:

a) pareti chiesa: n. 1 pannello 3,00 × 1,50;
b) sala colloqui: n. 2 pannelli 3,00 × 1,50;
c) androne ingresso principale: n. 2 pannelli 2,00 × 1,20.

Compenso L. 4.600.000.

Compenso totale complessivo delle tre opere L. 10.000.000 (diecimilioni) oltre IVA 3 % a carico dell'amministrazione.

I bozzetti verranno presentati in cartoni o plastici in scala 1:5. Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio, le opere di assistenza murarie per la posa dei pannelli ed il ripristino delle opere murarie manomesse.

Nel prezzo sono compresi e compensati anche gli oneri di trasporto nonchè quelli delle attrezzature e mezzi necessari alla posa in opera degli elementi componenti l'insieme dei pannelli.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare i bozzetti delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dei bozzetti a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

« Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio del nuovo carcere giudiziario di Rimini » (Opera n. . . .).

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da dichiarazione di accettazione dei compensi indicati all'art. 1 in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 1500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo accettato viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ognuna delle 3 opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente, per ogni opera messa a concorso, vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, il compenso stabilito per l'esecuzione dell'opera.

Detto importo è compensativo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Rimini potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente provveditore: MARTUSCELLI

ALLEGATO 1

Lettera di impegno

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte del nuovo carcere giudiziario di Rimini, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna - Bologna.

OGGETTO: Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario di Rimini.

Opera n. .

Il sottoscritto . . . si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere . (indicare quali delle opere di cui ai numeri 1, 2, 3, del bando di concorso), nell'edificio in oggetto, in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione, per il prezzo stabilito di L. . .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori dello Stato.

Nel compenso suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine appresso indicato dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Per le opere numeri 1, 2, 3 del bando di concorso viene fissato il termine di mesi 4 (quattro).

Dichiara inoltre di accettare il pagamento in una unica soluzione dopo il collaudo.

Il sottoscritto si impegna ad avvertire il sig. provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna subito dopo effettuato il modello definitivo in creta per le opere scultoree e quelle in cartone al muro per le opere in mosaico, e ciò perchè lo stesso sig. provveditore, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta o copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

(1656)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 e successive modificazioni concernenti l'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di gastroenterologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di gastroenterologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Mele Giorgio, nato a Roma il 28 maggio 1930.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1319)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 gennaio 1977 il decreto ministeriale 24 novembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a sedici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(1716)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 gennaio 1977 il decreto ministeriale 24 novembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a novantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale del 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(1717)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio dell'armamento in prova, per i compartimenti di Roma, Verona, Venezia e Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, n. 1212, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976, registro n. 22 Trasporti, foglio n. 297, avrà luogo alle ore 7,30, nei giorni, nelle località e sedi appresso indicate:

sede di Roma: giorno 20 marzo 1977, istituto tecnico industriale «G. Galilei», via Conte Verde, 51;

sede di Verona: giorno 27 marzo 1977, liceo scientifico statale «G. Galilei», via San Giacomo, 5 (Borgo Roma);

sede di Venezia: giorno 27 marzo 1977, liceo scientifico «Giordano Bruno», via Baglioni, Mestre;

sede di Firenze: giorno 27 marzo 1977, liceo scientifico statale «L. da Vinci», via G. dei Marignolli, 1.

(1606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 44-45 del 28 ottobre-4 novembre 1976 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(1709)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 44-45 del 28 ottobre-4 novembre 1976 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(1710)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a trentasei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 44-45 del 28 ottobre-4 novembre 1976 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a trentasei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(1711)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a trecentocinquantacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 44-45 del 28 ottobre-4 novembre 1976 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a trecentocinquantacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(1712)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a un posto di conservatore in prova presso il museo di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64, avranno luogo nei giorni 28-29-30 marzo 1977, con inizio alle ore 9, presso l'istituto e museo di geologia, corso Tukory n. 131, Palermo.

(1713)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esame, a ventinove posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, atti di amministrazione, supplemento ordinario n. 3 al n. 38-39 del 16-23 settembre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per titoli ed esame, a ventinove posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1974.

(1607)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso riservato, per soli titoli, ad un posto di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 17-18 del 24 aprile-1° maggio 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso riservato, per soli titoli, a un posto di insegnante d'arte applicata per decorazione plastica negli istituti statali d'arte, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359.

(1130)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni finali delle commissioni giudicatrici di concorsi per merito distinto, per titoli ed esami e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza e quarta classe di stipendio, a posti di insegnante nei conservatori di musica e negli istituti d'arte, disponibili al 1° ottobre 1967.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 33-34 del 14-21 agosto 1975 del Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli e per titoli ed esami:

approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio a due posti di insegnante d'arte applicata per ferro battuto, ferro battuto e sbalzo, sbalzo e cesello, sbalzo, incisioni e smaltatura dei metalli, lavorazione dei metalli, oreficeria, fonderia artistica, disponibili al 1° ottobre 1967, negli istituti statali d'arte;

approvazione degli atti con esito negativo del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio a un posto di insegnante di teoria e solfeggio e dettato musicale disponibile al 1° ottobre 1967, nei conservatori di musica;

approvazione degli atti con esito negativo del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio a un posto di insegnante di cultura generale, italiano, storia e geografia disponibile al 1° ottobre 1967, negli istituti d'arte;

approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio a un posto di insegnante d'arte applicata per fotografia artistica disponibile al 1° ottobre 1967, negli istituti d'arte;

approvazione degli atti con esito negativo del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, a tre posti di insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate, ecc., negli istituti d'arte disponibili al 1° ottobre 1967.

(1131)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(1657)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(1616)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(1612)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di farmacista collaboratore presso la farmacia dell'ente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(1613)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di assistente medico responsabile della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico responsabile della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(1661)

RIUNITI OSPEDALI « SAN GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica e alle ore 12 del 12 aprile 1977 per il posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1659)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1609)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1670)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como).

(1664)

OSPEDALI RIUNITI «S. CRISTOFANO» DI MONTEPULCIANO

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

(1611)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a tre posti di assistente di medicina generale con annessa sezione di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale con annessa sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(1617)

OSPEDALE «B. NAGAR» DI PANTELLERIA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(1660)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1614)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(1622)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(1623)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1658)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noto (Siracusa).

(1615)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio del personale) dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1667)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a due posti di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1668)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso la sede ospedaliera di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(1669)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(1662)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1663)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1665)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il policlinico;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale civile;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione ospedaliera di nefrologia e servizio di emodialisi;

due posti di assistente della divisione ospedaliera di cardiologia e servizio ospedaliero di cardiologia presso il policlinico;

due posti di assistente della divisione ospedaliera di neurochirurgia;

un posto di assistente presso l'istituto di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente presso l'istituto di semeiotica medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(1666)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1976, n. **49**.

Rifinanziamento della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per realizzare interventi di soccorso in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nel periodo maggio-settembre 1976.

Art. 2.

La giunta regionale con propri atti provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè per la definizione dei conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, di lire 200 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 (elenco n. 3 - partita n. 5) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1976 e l'iscrizione della somma stessa in aumento dello stanziamento del capitolo 14.15.90 del bilancio stesso, la cui denominazione è modificata come segue: « Interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nell'anno 1976 ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 ottobre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *ottobre* 1976.

(1272)

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1976, n. **50**.

Anticipazioni per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma degli oneri derivanti da operazioni di credito necessarie per la gestione del patrimonio immobiliare in attesa dell'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma di far fronte alle gravi ed urgenti necessità finanziarie derivanti da improrogabili scadenze ed impegni nonché per assicurare il normale svolgimento dell'attività istituzionale altrimenti compromessa, la Regione è autorizzata ad anticipare la corresponsione degli interessi gravanti su operazioni di credito a breve termine che saranno effettuate da istituti bancari in favore del predetto Istituto autonomo per le case popolari.

Art. 2.

Le somme corrispondenti agli interessi di cui al precedente articolo sono versate dalla Regione direttamente all'istituto mutuante, in nome e per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, secondo le scadenze, gli importi, le condizioni e le modalità che disciplinano le relative operazioni di credito, sulla base di documentata richiesta all'uopo avanzata dal predetto Istituto autonomo per le case popolari.

La Regione rimane estranea al rapporto che sarà posto in essere dal predetto Istituto autonomo per le case popolari con l'istituto mutuante.

Art. 3.

Le somme anticipate ai sensi della presente legge saranno restituite alla Regione dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, in unica soluzione entro il termine di mesi tre decorrenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, concernente la determinazione e lo adeguamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 800 milioni, in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.

La spesa di lire 400 milioni, autorizzata dal precedente comma per l'anno finanziario 1976, è iscritta nel cap. 23.12.90 che si istituisce nel relativo stato di previsione (sotto il titolo II « Spese in conto capitale » - sezione III « Azione ed interventi nel campo delle abitazioni » - rubrica 12 « Edilizia abitativa » - categoria XIV « Concessioni di anticipazioni e crediti per finalità non produttive »), con la seguente denominazione: « Anticipazioni per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma per oneri finanziari ».

All'onere derivante dall'iscrizione della suddetta spesa di lire 400 milioni nello stato di previsione per l'anno finanziario 1976 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 17.27.53 (elenco n. 3 - partita n. 5) del medesimo stato di previsione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 ottobre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 *ottobre* 1976.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1976, n. **51**.

Utilizzazione della somma di L. 574.500.000 messa a disposizione dallo Stato per interventi di cui alla legge statale 18 novembre 1975, n. 611.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di L. 574.500.000, messa a disposizione della regione Lazio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in attuazione della legge 18 novembre 1975, n. 611, viene utilizzata dalla Regione per la concessione alle cantine sociali di un con-

corso negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine medesime per corrispondere acconti ai soci per le uve conferite nella vendemmia 1975.

Art. 2.

In conformità con la legge regionale 17 settembre 1974, n. 45, art. 2, comma secondo, il concorso per gli interessi è ragguagliato alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso fissato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e gli interessi da porre a carico delle cantine sociali, calcolato al tasso agevolato nella misura prevista dalle norme in materia di credito agrario, vigenti al momento della concessione del prestito.

Art. 3.

La somma di L. 574.500.000 di cui al precedente art. 1 viene iscritta in aumento del cap. 30502 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1976 ed iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso al capitolo di nuova istituzione 26.20.80 con la seguente denominazione: « Concorso negli interessi su prestiti contratti dalle cantine sociali per corrispondere acconti ai soci conferenti l'uva nella vendemmia 1975 », con uno stanziamento di L. 574.500.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 ottobre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 ottobre 1976.

(1273)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1976, n. **52**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonchè in alcuni territori della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle parti del territorio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq. Nel calcolo della cubatura realizzabile si deve tener conto di quella esistente.

Nelle zone di cui al precedente comma qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, è vietata prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. La licenza edilizia è obbligatoria anche per le costruzioni realizzate con strutture precarie o asportabili.

La superficie delle aree incluse nelle zone di cui al primo comma non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio lottizzato

Per i comuni di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, resta in vigore quanto prescritto dall'art. 4 della legge stessa.

Art. 2.

Nelle parti del territorio di cui all'art. 1 le previsioni degli strumenti urbanistici eccedenti il prescritto limite di edificabilità o che comunque risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

Per gli edifici esistenti nelle parti di territorio di cui allo art. 1 sono consentiti soltanto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 4.

Per i comuni delle isole Pontine la deroga ai limiti di cui all'art. 1 è consentita in sede di approvazione dei rispettivi piani regolatori generali su parere conforme della competente commissione consiliare permanente.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai centri edificati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della giunta regionale.

La perimetrazione delimita i centri esistenti mediante una linea continua che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con l'esclusione delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Art. 6.

Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito allo art. 1 esclusivamente per le opere pubbliche che per loro natura debbano essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi, con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 7 della citata legge 2 luglio 1974, n. 30.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e successive modificazioni, incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 ottobre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 ottobre 1976.

(1274)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770460)